

## **LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE N. 7/2005 IN MATERIA DI BOLLI, DI CONCESSIONI E DI ALTRE IMPOSTE INDIRECTE**

Con il **Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7**<sup>1</sup>, pubblicato nella G.U. n. 24 del 31 gennaio 2005, **in vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione**, sono state apportate modifiche al comma 300, dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e, come previsto, sono stati modificati gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al Titolo III della Tabella A, allegata al D.L. n. 533/1954, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 869/1954, e successive modificazioni.

All'articolo 7, in particolare, vengono dettate disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione governativa, **i cui nuovi importi sono in vigore dal 1° febbraio 2005.**

L'articolo 1, comma 300 della L. n. 311/2004 è stato così modificato dall'articolo 7, comma 1 del D.L. n. 7/2005, convertito nella legge n. 43/2005:

### **“300. Aumento di bolli, concessioni e altre imposte indirette.**

1. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, *esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonché alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni*, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti di cui al Titolo III della tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dall'esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa

---

<sup>1</sup> Tale decreto-legge è stato convertito nella **legge 31 marzo 2005, n. 43** (pubblicata nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2005) – In vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



- b) se presentate da società di persone **59.00 euro**  
c) se presentate da società di capitali **65.00 euro.**

Per quanto riguarda le modifiche **all'imposta di bollo per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto**, alla tariffa annessa al D.P.R. n. 642/1972, come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992, sono state apportate le seguenti modifiche:

- 1) **All'articolo 1, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il comma 1-quater** che riguarda le domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di Commercio e all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico.
- 2) **All'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il comma 3**, che riguarda le note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico.
- 3) **All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i commi 1-bis e 1-ter**, che riguardano, rispettivamente, i certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni di successione dei beni immobili e i certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio.
- 4) **All'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis**, che riguarda i ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie.

Per gli importi aggiornati si rimanda alla Sezione **“LA CAMERA DI COMMERCIO – Adempimenti e servizi” – Appendici – Imposta di bollo.**

**3.** Gli importi delle **tasse di concessione governativa** hanno subito variazioni sostanziali.

**Due sono le novità che riguardano la Camera di Commercio:**

- 1) La tassa di concessione governativa, prevista dall'art. 22 della Tariffa, per l'iscrizione in Albi, Ruoli ed Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio (quali: agenti di commercio, mediatori, periti, agenti di assicurazione, spedizionieri, ecc.) passa da 129.11 euro a **168.00 euro**;
- 2) La tassa per la bollatura e numerazione di libri e registri di cui all'articolo 2215 C.C., dovuta per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine, passa da lire 100.000 (pari a 51.65 euro), passa a **67.00 euro.**

Per gli importi aggiornati si rimanda alla Sezione **“LA CAMERA DI COMMERCIO – Adempimenti e servizi” – Appendici – Tasse sulle concessioni governative.**

**4.** Per quanto riguarda le modifiche ai **tributi speciali catastali per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto**, il Titolo III della Tabella A, allegata al D.L. n. 533/1954, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 869/1954, da ultimo modificato dal D.L. n. 323/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 425/1996, è stato nuovamente sostituito dall'allegato 2-quinquies all'art. 1 comma 300 della legge n. 311/2004.